

21 MAG. 2026



**ASSOCIAZIONE PROGETTO
JACARANDA ONLUS**



Verbale di assemblea straordinaria dei soci

In data 19/05/2026 alle ore 15.30, presso la sede dell'Associazione Progetto Jacaranda Onlus in Treviso Via B. Marcello 15, si è riunita l'assemblea straordinaria dei soci dell'Associazione, regolarmente convocata, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1. Esame dei rilievi formulati dalla Regione Veneto nell'ambito del procedimento di iscrizione al RUNTS;
2. Modifica e approvazione del nuovo testo di statuto dell'Associazione;
3. Conferimento dei poteri per la registrazione e il deposito della documentazione presso gli uffici competenti.

Assume la presidenza dell'Assemblea la Sig.ra Gabriele Erika Hohlweck la quale constata e fa constatare:

- che sono presenti n. 7 associati su n. 13 associati aventi diritto di voto più 3 deleghe conferite, e in particolare: Balliana Maria, Barion Maria Carla, Biason Marisa, Bunello Mara, Da Re Loretta, Gasparini Annamaria, Hohlweck Gabriele Erika. Paola Moro delega Maria Balliana, Luisa Giacomini delega Mara Brunello, Mariluccia Roccaro delega Loretta Da Re.
- che l'Assemblea è validamente costituita ai sensi dello statuto associativo vigente.

Il Presidente chiama a fungere da Segretario verbalizzante la Sig.ra Maria Balliana, che accetta.

Il Presidente illustra ai presenti i rilievi formulati dalla Regione Veneto nell'ambito dell'istruttoria per l'iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), evidenziando la necessità di adeguare alcune disposizioni statutarie al D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) e alle indicazioni dell'Ufficio RUNTS competente.

L'Assemblea prende visione del nuovo testo di statuto aggiornato e modificato secondo i rilievi ricevuti.

Gabriele Erika Hohlweck

Dopo ampia discussione, l'Assemblea, all'unanimità

21 MAG. 2017

DELIBERA

1. di approvare integralmente il nuovo testo di statuto dell'Associazione, composto da n. 49 articoli, che si allega al presente verbale per formarne parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che il nuovo statuto sostituisce integralmente il precedente statuto associativo;
3. di conferire al Presidente dell'Associazione ogni più ampio potere per:
 - procedere alla registrazione del presente verbale e dello statuto presso l'Agenzia delle Entrate;
 - apportare eventuali modifiche non sostanziali eventualmente richieste dagli uffici competenti;
 - depositare la documentazione presso il RUNTS e compiere tutti gli adempimenti necessari al perfezionamento dell'iscrizione dell'Associazione quale Ente del Terzo Settore (ETS).

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 18.00

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente

Il Segretario

Giuseppe Schiavon
Maria Ralliane

AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO di TREVISO

21 MAG. 2017

Reg.to il

al N° 768

Emittente

ESENTE 117.92 D.LGS. 118/2017

PER IL DIRETTORE IL DELEGATO
IL FUNZIONARIO
Giovanni Furlan



ATTO N. 7
SERIE 3

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

" "

Titolo I – Denominazione, sede, finalità, oggetto, durata

Articolo 1) Costituzione, denominazione e normativa applicabile

1.1. Ai sensi del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (il "Codice del Terzo Settore", d'ora innanzi "CTS") è costituita l'associazione denominata **"Associazione Progetto Jacaranda – Ente del Terzo Settore"**, in forma abbreviata **"Associazione Progetto Jacaranda – ETS"** (d'ora innanzi, la "Associazione")

Ove il contesto lo richieda, la denominazione può anche essere utilizzata traducendola in lingue diverse dalla lingua italiana.

1.2. L'Associazione è disciplinata dal presente statuto (d'ora innanzi, lo "Statuto"), dal CTS, dal Codice civile e da ogni altra applicabile normativa, di natura primaria o secondaria (d'ora innanzi, la "Normativa Applicabile").

1.3. Lo Statuto è informato al principio di favorire, nel modo più ampio possibile, la partecipazione degli Associati alla organizzazione e all'attività dell'Associazione.

1.4. L'Associazione indica gli estremi di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

1.5 L'adozione e l'utilizzo da parte dell'Associazione della predetta denominazione, e in ogni caso della dicitura "Ente del Terzo Settore" o dell'acronimo "ETS", sono subordinati all'iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS)

Articolo 2) Sede

2.1. L'Associazione ha sede in Treviso, in Via B. Marcello n. 15

2.2. Il Consiglio di Gestione può istituire e sopprimere, in Italia e all'estero, uffici direzionali e operativi, filiali, succursali, agenzie, stabilimenti o unità locali, produttive e direzionali, comunque denominate.

Articolo 3) Scopo

3.1. L'Associazione, svolgendo una o più attività di interesse generale, persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma:

- di attività di cooperazione allo sviluppo
- attività di beneficenza e sostegno all'istruzione in favore di soggetti e comunità situati in Paesi in via di sviluppo

Articolo 4) Oggetto

4.1. L'Associazione ha per oggetto lo svolgimento, in via esclusiva o principale, della seguente attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017:

- a) cooperazione allo sviluppo, mediante la realizzazione e il sostegno di progetti nei Paesi in via di sviluppo, con particolare riferimento al continente africano;
- b) beneficenza, anche mediante l'erogazione di aiuti economici, materiali e servizi a favore di comunità e soggetti svantaggiati, in particolare minori, studenti e giovani in paesi in via di sviluppo;

c) istruzione e formazione, anche attraverso il sostegno alla costruzione di strutture scolastiche, la fornitura di materiali didattici e la formazione del personale locale in paesi in via di sviluppo.

Articolo 5) Volontari e lavoratori dipendenti

5.1. L'Associazione può avvalersi, ai sensi della Normativa Applicabile, di lavoratori dipendenti e di volontari.

Articolo 6) Durata

6.1. L'Associazione ha durata indeterminata.

Titolo II - Associati

Articolo 7) Definizione di Associato

7.1. Sono membri dell'Associazione (d'ora innanzi, lo "Associato" o, al plurale, gli "Associati") i soggetti che hanno partecipato alla stipula dell'atto costitutivo dell'Associazione nonché i soggetti che, secondo lo Statuto e la Normativa Applicabile, sono ammessi a parteciparvi come Associati e fintanto che non si verifichi una causa di cessazione della loro qualità di Associati.

7.2. Gli Associati si articolano nelle seguenti categorie:

a) Associati Fondatori, i quali sono i soggetti che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione;

b) Associati Ordinari, i quali sono i membri che aderiscono alle finalità dell'Associazione e contribuiscono in via ordinaria alle sue iniziative con il versamento della quota sociale prevista annualmente dal Consiglio di Gestione; precisandosi che quando, nello Statuto, si menzionano gli Associati, senz'altra aggettivazione, ci si riferisce indistintamente agli Associati di qualsiasi categoria.

7.3. La qualità di Associato è a tempo indeterminato e cessa solo per recesso, esclusione, morte o estinzione dell'Associato (o altre cause di cessazione previste dalla Normativa Applicabile).

Articolo 8) Pluralità degli Associati

8.1. L'Associazione presuppone la pluralità degli Associati e, pertanto, il non temporaneo venir meno della pluralità degli Associati è da considerare come una fattispecie di scioglimento dell'Associazione.

Articolo 9) Diritti e obblighi degli Associati

9.1. Gli Associati hanno i diritti e sono gravati dagli obblighi derivanti dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile.

Articolo 10) Ammissione degli Associati

10.1. L'Associazione è improntata al principio della "porta aperta" e, pertanto, ha diritto di conseguire la qualità di Associato ogni soggetto che ne faccia domanda (d'ora innanzi, la "Domanda") dichiarando di condividere le finalità che l'Associazione si propone e di impegnarsi – in caso di ammissione – a osservare lo Statuto e i regolamenti dell'Associazione nonché la Normativa Applicabile.

10.2. L'organo preposto all'esame, all'approvazione e al respingimento della Domanda è il Consiglio di Gestione, cui essa va indirizzata.

James Enke-Helmer

Reis

Reda

10.3. Il Consiglio di Gestione deve deliberare in ordine alla Domanda entro novanta giorni dal suo ricevimento. Detto termine è sospeso in coincidenza con la sospensione feriale dei termini giudiziari.

10.4. La deliberazione di ammissione è comunicata all'interessato, a mezzo PEC o e-mail con ricevuta di ritorno da inviarsi all'indirizzo comunicato dal richiedente nella domanda di ammissione, ed annotata nel libro degli associati.

10.5. L'eventuale respingimento della domanda dovrà essere motivato dal medesimo organo ed inviato entro otto giorni dalla deliberazione di respingimento, a mezzo PEC o e-mail con ricevuta di ritorno all'indirizzo comunicato dal richiedente nella domanda di ammissione.

10.6. In ogni caso di rigetto della Domanda, l'interessato può chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea nella prima riunione utile.

10.7. Il soggetto che ha presentato la Domanda assume la qualità di Associato con effetto dal giorno in cui riceve la comunicazione dell'accoglimento della Domanda.

Articolo 11) Recesso dell'Associato

11.1 Qualunque Associato può, in qualsiasi momento, comunicare la sua volontà di recedere dall'Associazione e cessare conseguentemente la sua qualità di Associato.

11.2 La dichiarazione di recesso può non riportare la motivazione che hanno indotto l'Associato a comunicare il proprio recesso.

11.3 La comunicazione di recesso deve essere effettuata mediante lettera raccomandata, PEC o con posta elettronica.

11.4 La dichiarazione di recesso ha efficacia immediata dal momento della ricezione della comunicazione di recesso da parte dell'Associazione.

11.5 Il recesso non estingue gli obblighi originatisi in capo all'Associato anteriormente al momento di efficacia del recesso. In particolare l'associato che recede è tenuto al pagamento dell'intera Quota Annuale dovuta per l'esercizio nel quale viene effettuata la comunicazione di recesso.

Articolo 12) Esclusione dell'Associato

12.1. Il Consiglio di Gestione può deliberare l'esclusione dell'Associato che si renda gravemente inadempiente rispetto agli obblighi derivanti dalla sua qualità di Associato o per gravi motivi.

12.2. Qualora l'Associato per il quale è proposta l'esclusione sia un componente del Consiglio di Gestione, egli non può intervenire alla riunione in cui si discute e si delibera l'esclusione.

12.3. La deliberazione di esclusione, recante la motivazione in base alla quale la decisione è stata adottata, deve essere comunicata all'Associato escluso mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata.

12.4. La deliberazione di esclusione sospende, dal momento della sua comunicazione all'Associato escluso, i diritti di partecipazione dell'Associato medesimo all'organizzazione e all'attività dell'Associazione con effetto dal momento in cui essa è comunicata all'Associato escluso.

Johnnie Erik Helander
Donnie Bellone

12.5. La deliberazione di esclusione provoca la cessazione delle qualità di Associato a far tempo dal primo giorno del secondo mese successivo a quello nel quale essa è comunicata all'Associato escluso a meno che, entro tale termine, essa sia impugnata innanzi al Collegio Arbitrale. Qualora sia proposta l'impugnazione al Collegio Arbitrale:

- a) il Collegio Arbitrale decide immediatamente se mantenere l'Associato escluso in stato di sospensione dai diritti di partecipazione all'organizzazione e all'attività dell'Associazione fintanto che il giudizio arbitrale non sia terminato;
- b) nel caso di non accoglimento dell'impugnazione, l'Associato è escluso dal momento in cui gli viene comunicata la decisione del Collegio Arbitrale;
- c) nel caso di accoglimento dell'impugnazione, cessa l'eventuale stato di sospensione in cui l'Associato si trovi.

12.6. L'Associato del quale sia stata deliberata l'esclusione è tenuto al pagamento dell'intera Quota Annuale dovuta sia per l'esercizio nel corso del quale l'esclusione è deliberata sia per l'eventuale successivo esercizio nel corso del quale cessa la sua qualità di Associato a causa della deliberazione di esclusione.

Titolo III - Patrimonio ed entrate

Articolo 13) Entrate

13.1. L'Associazione finanzia la sua attività, nel rispetto della Normativa Applicabile, mediante:

- a) il percepimento della Quota Annuale;
- b) il percepimento della Quota Iniziale, ove non destinata dal Consiglio di Gestione a incremento del patrimonio dell'Associazione;
- c) gli apporti degli Associati diversi da quelli specificamente destinati a incremento del patrimonio dell'Associazione;
- d) le elargizioni (comprese le donazioni e le disposizioni testamentarie) di soggetti diversi dagli Associati non specificamente destinate a incremento del patrimonio dell'Associazione;
- e) i redditi derivanti dal patrimonio dell'Associazione;
- f) gli introiti di qualsiasi natura conseguiti per effetto dell'attività dell'Associazione;
- g) gli eventuali avanzi di gestione, comunque denominati;
- h) i proventi derivanti dal risarcimento di danni diversi da quelli provocati al patrimonio dell'Associazione;
- i) ogni altra entrata conseguita dall'Associazione e non specificamente destinata a incremento del suo patrimonio.

Articolo 14) Quota Iniziale e Quota Annuale

14.1. L'assunzione della qualità di Associato è subordinata al previo versamento all'Associazione di una somma di denaro il cui importo è stabilito dal Consiglio di Gestione (d'ora innanzi, la "Quota Iniziale").

Samuele
Erika
Stefano
Dario
Roberto

14.2. Ogni Associato è obbligato, per ciascun esercizio nel quale dura la sua appartenenza all'Associazione, al versamento all'Associazione di una somma periodica il cui importo è stabilito dal Consiglio di Gestione (d'ora innanzi, la "Quota Annuale").

14.3. Le quote associative sono intrasmissibili, non rivalutabili e non rimborsabili.

14.4. Le somme versate a titolo di quota iniziale e quota annuale sono destinate al finanziamento delle attività istituzionali dell'Associazione e al perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale previste dallo statuto.

14.5. il mancato versamento della quota annuale può comportare la sospensione dei diritti associativi e, nei casi di persistente morosità, l'esclusione dell'Associato, previa deliberazione del Consiglio di Gestione.

14.6. Il Consiglio di Gestione può adottare regolamenti interni contenenti disposizioni attuative e operative relative alle modalità di versamento delle quote associative e agli aspetti organizzativi connessi.

Articolo 15) Raccolta fondi e ricezione di finanziamenti

15.1. L'Associazione può svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva. L'attività di raccolta fondi può essere svolta anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a quanto prescritto ai sensi dell'art. 7, comma 2, CTS.

15.2. L'Associazione può ricevere finanziamenti, erogati anche da suoi Associati, con diritto per il soggetto finanziatore alla restituzione del capitale finanziato, sotto le seguenti condizioni:

a) il contratto di finanziamento deve essere redatto in forma scritta; se il contratto non sia redatto in forma scritta, l'erogazione si intende effettuata a titolo di apporto all'Associazione non ripetibile dal soggetto che ha effettuato l'erogazione;

b) nel caso di finanziamento fruttifero, il tasso di interesse non deve essere superiore al tasso massimo prescritto dalla Normativa Applicabile, diminuito di un punto percentuale; se il tasso di interesse sia pattuito in misura superiore al tasso massimo prescritto dalla Normativa Applicabile, diminuito di un punto percentuale, il tasso contrattuale si intende determinato in misura pari al tasso massimo prescritto dalla Normativa Applicabile, diminuito di un punto percentuale.

15.3. L'adesione all'Associazione non comporta per gli Associati obblighi di finanziamento o di apporto ulteriori rispetto al versamento della Quota Iniziale e della Quota Annuale. È comunque facoltà dell'Associato di effettuare apporti ulteriori rispetto a quelli dovuti in base allo Statuto o alla Normativa Applicabile.

Articolo 16) Irripetibilità di apporti e versamenti

16.1 Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, che sia effettuato dall'Associato all'Associazione non è ripetibile dall'Associato stesso (o dai suoi aventi causa qualsiasi titolo) in alcun caso e, in particolare, nemmeno in caso di scioglimento

Salvo il CTS

Per la palla

dell'Associazione né in caso di morte, di estinzione o di esclusione dell'Associato all'Associazione.

16.2 Qualsiasi rapporto o versamento, comunque denominati, che sia effettuato dall'Associato o da qualsiasi soggetto terzo a favore dell'Associazione, non attribuisce alcun diritto di partecipazione all'organizzazione o all'attività dell'Associazione diverso dai diritti di partecipazione all'Associazione attribuiti dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile; né, in particolare, attribuisce alcuna quota di partecipazione all'Associazione o al suo patrimonio né alcuna quota di partecipazione all'Associazione che sia considerabile come titolarità dell'Associato o del soggetto che abbia effettuato l'apporto o il versamento o che da costoro sia trasmissibile a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte.

Articolo 17) Incremento del patrimonio

17.1. Il patrimonio dell'Associazione si incrementa:

- a) per effetto di apporti degli Associati destinati a incremento del patrimonio dell'Associazione;
- b) per effetto di elargizioni (comprese le donazioni e le disposizioni testamentarie) di soggetti diversi dagli Associati destinate a incremento del patrimonio dell'Associazione;
- c) per effetto di acquisti compiuti dall'Associazione e destinati dal Consiglio Direttivo a incremento del patrimonio dell'Associazione;
- d) per effetto del risarcimento di danni che abbiano provocato una diminuzione del valore del patrimonio dell'Associazione;
- e) per decisione del Consiglio di Gestione di destinazione a patrimonio dell'Associazione di quella parte delle entrate ordinarie e straordinarie dell'Associazione che sia ritenuta non occorrente per finanziare l'attività corrente dell'Associazione.

Articolo 18) Salvaguardia del patrimonio

18.1. Il Consiglio di Gestione opera con la perizia, la prudenza e la diligenza occorrenti al fine di salvaguardare la consistenza del patrimonio dell'Associazione.

18.2. Il Consiglio di Gestione vigila sui decrementi che il patrimonio dell'Associazione subisca e adotta senza indugio ogni occorrente provvedimento prescritto dalla Normativa Applicabile o comunque reso opportuno secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza.

18.3. Qualora si renda necessario od opportuno, il Consiglio di Gestione decide, secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza, di destinare porzioni di patrimonio dell'Associazione al finanziamento dell'attività corrente della Associazione.

Articolo 19) Divieto di distribuzione

19.1. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi dell'Associazione, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Simone Sile Schindler
Dore Belli

19.2. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Titolo IV - Sistema di governance

Articolo 20) Organi

20.1. Sono organi dell'Associazione (d'ora innanzi, gli "Organi"):

- a) l'Assemblea degli Associati (d'ora innanzi, la "Assemblea");
- b) l'Organo di Amministrazione / Consiglio di Gestione;
- c) il Presidente del Consiglio di Gestione (d'ora innanzi, il "Presidente") e il Vice Presidente del Consiglio di Gestione (d'ora innanzi, il "Vice Presidente");
- d) il Segretario del Consiglio di Gestione (d'ora innanzi, il "Segretario");
- e) il Tesoriere;
- f) l'Organo di Controllo;
- g) il Revisore Legale;

20.2. L'elezione degli Organi non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di accesso all'elettorato attivo e passivo.

Sezione I - Assemblea degli Associati

Articolo 21) Principi generali

21.1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione.

21.2. Ogni Associato ha diritto di intervenire all'Assemblea.

21.3. L'Assemblea è organizzata e si svolge nel rispetto dei principi di democraticità, di pari opportunità e di uguaglianza di tutti gli Associati.

21.4. L'Assemblea si svolge e delibera utilizzando il metodo collegiale.

Articolo 22) Competenze dell'Assemblea

22.1. L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione del bilancio di esercizio.

22.2 L'Assemblea inoltre:

- a) approva il bilancio di esercizio;
- b) delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
- c) nomina e revoca i membri del Consiglio di Gestione, il Presidente, il Vice Presidente e il Tesoriere e ne dispone la revoca;
- d) nomina, ove obbligatorio per legge o qualora lo ritenga comunque opportuno, l'Organo di Controllo e ne dispone la revoca;
- e) nomina, ove obbligatorio per legge o qualora lo ritenga comunque opportuno, il Revisore Legale e ne dispone la revoca;
- f) delibera sulla responsabilità dei membri degli organi dell'Associazione e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- g) delibera sulle modifiche all'atto costitutivo e allo Statuto;
- h) approva ogni regolamento (fatta eccezione per quelli che lo Statuto demanda all'approvazione del Consiglio di Gestione) la cui emanazione sia ritenuta opportuna per

disciplinare l'organizzazione e l'attività dell'Associazione; in particolare, approva il regolamento che disciplina lo svolgimento dell'Assemblea;

i) delibera la trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione;

l) delibera su ogni altra materia attribuita alla sua competenza dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile.

Articolo 23) Convocazione dell'Assemblea

23.1. L'Assemblea è convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno un terzo degli Associati o da almeno due Consiglieri oppure dall'Organo di Controllo.

23.2. L'Assemblea si svolge di regola nel territorio della Provincia di Treviso.

23.3. La convocazione dell'Assemblea è effettuata con avviso spedito mediante raccomandata a.r., posta elettronica, posta elettronica certificata (PEC) contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione sia di prima che di seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare.

23.4. L'avviso di convocazione è spedito almeno dieci giorni prima dell'adunanza:

- a) agli Associati, agli indirizzi di posta elettronica risultanti dal Libro degli Associati;
- b) ai Consiglieri e ai membri dell'Organo di Controllo, agli indirizzi di posta elettronica da essi dichiarati all'atto della loro nomina o successivamente.

23.5. L'Assemblea è comunque validamente costituita e atta a deliberare qualora siano presenti tutti gli Associati, tutti i Consiglieri e tutti i membri dell'Organo di Controllo.

Articolo 24) Presidenza dell'Assemblea

24.1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza, dal Consigliere più anziano d'età; in ulteriore subordine, su decisione dell'Assemblea, da un altro membro del Consiglio di Gestione o, in mancanza, da qualsiasi Associato.

24.2. Il Presidente dell'Assemblea è assistito dal Segretario.

24.3. Il presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'Assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei soggetti che vi partecipano, regola lo svolgimento dell'adunanza, accerta e proclama i risultati delle votazioni; di tutto quanto precede deve essere dato conto nel verbale dell'adunanza, che il presidente dell'assemblea sottoscrive dopo aver svolto attività di supervisione durante la sua redazione.

Articolo 25) Deliberazioni dell'Assemblea

25.1. L'Assemblea è validamente costituita:

- a) in prima convocazione, qualora vi partecipi almeno la metà degli Associati;
- b) in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli Associati che vi intervengano; fatti salvi eventuali altri quorum previsti dalla Normativa Applicabile o dal presente statuto.

25.2. L'adunanza di seconda convocazione non può svolgersi nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.

Giornale Enke
Foliente
Rov
Belle

25.3. Hanno diritto di partecipare all'Assemblea e di esprimere il proprio voto tutti gli Associati che siano iscritti da almeno tre mesi nel Libro degli Associati.

25.4. Ogni Associato ha diritto ad un voto. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.

25.5. Ogni Associato può conferire delega di intervento e di voto in Assemblea ad altro Associato che non sia membro del Consiglio di Gestione, membro dell'Organo di Controllo, Revisore Legale o dipendente dell'Associazione. Il delegato non può ricevere più di quattro deleghe.

25.6. Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate con il voto favorevole della maggioranza degli Associati presenti, in proprio o per delega.

Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, tanto in prima che in seconda convocazione.

25.7. Le deliberazioni aventi ad oggetto l'estinzione e lo scioglimento dell'Associazione sono assunte con il voto favorevole dei tre quarti degli Associati, tanto in prima che in seconda convocazione.

25.8. La dichiarazione di non partecipazione al voto e la dichiarazione di astensione dal voto si considerano come assenza del dichiarante dall'Assemblea.

25.9. Non è ammesso il voto per corrispondenza.

25.10. L'Assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento degli Associati. In tal caso, è necessario che:

a) sia consentito al presidente dell'Assemblea, anche a mezzo di un'apposita segreteria di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei soggetti intervenuti all'adunanza in quel luogo; detto foglio di presenza deve essere allegato al verbale dell'adunanza;

c) sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari;

d) sia consentito agli intervenuti di interagire in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

e) ove non si tratti di assemblea totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura dell'Associazione, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il presidente dell'Assemblea e il soggetto verbalizzante.

Sezione II - Consiglio di Gestione

Articolo 26) Competenze del Consiglio di Gestione

Fabrizio Enrico Stellacci

Ilario

Roberto

26.1. L'organo di amministrazione (di seguito anche "Consiglio di Gestione") è l'organo preposto all'amministrazione dell'Associazione.

26.2. Al Consiglio di Gestione compete di:

- a) nominare, scegliendolo tra i Consiglieri, il Segretario e disporne la revoca;
- b) gestire l'Associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall'Assemblea;
- c) compiere qualsiasi atto di amministrazione ordinaria e straordinaria in nome e per conto dell'Associazione;
- d) approvare la bozza del bilancio d'esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- e) deliberare in ordine all'ammissione di nuovi Associati;
- f) deliberare in ordine all'esclusione degli Associati;
- g) deliberare in ordine al trasferimento della sede dell'Associazione nell'ambito del medesimo Comune;
- h) svolgere ogni altro compito previsto dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile come di competenza dell'organo amministrativo dell'Associazione.

26.3. Il Consiglio di Gestione si svolge e delibera utilizzando il metodo collegiale.

Articolo 27) Composizione del Consiglio di Gestione

27.1. Il Consiglio di Gestione è composto, a scelta dell'Assemblea all'atto della sua nomina, da un minimo di 3 a un massimo di 5 Consiglieri, nel cui ambito sono compresi il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere.

27.2. I Consiglieri devono essere in maggioranza persone fisiche che hanno la qualifica di Associato ovvero che sono indicate dagli Associati i quali non hanno la natura di persone fisiche.

27.3. Non possono essere nominati alla carica di Consigliere e, se nominati, decadono dal loro ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito e chi sia stato condannato a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Articolo 28) Gratuità dell'Incarico

28.1. Dalla nomina a Consigliere, a Presidente, a Vice Presidente, a Segretario, a Tesoriere non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Articolo 29) Durata del Consiglio di Gestione

29.1. Il Consiglio di Gestione dura in carica per 3 esercizi e scade in coincidenza con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio relativo al terzo esercizio di durata della carica.

29.2. Qualora, per qualsiasi motivo, venga meno la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio di Gestione si intende decaduto e occorre far luogo alla sua rielezione.

Nell'ipotesi in cui venga a mancare, per qualsiasi causa, uno o più Consiglieri, qualora non venga meno la maggioranza dell'Organo di Amministrazione, l'Organo di

Johnle
Enka
Stelwood
Dore
Redden

Amministrazione procederà ad operare con i Consiglieri rimasti in carica e si provvederà alla nomina dei sostituti alla prima assemblea successiva.

Il Consigliere che venga eletto dall'Assemblea in luogo di un consigliere cessato dalla carica dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il Consigliere cessato.

29.3. I Consiglieri sono rieleggibili.

Articolo 30) Convocazione del Consiglio di Gestione

30.1. Il Consiglio di Gestione è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno n. 3 Consiglieri o dall'Organo di Controllo.

30.2. La convocazione è effettuata mediante avviso spedito mediante posta elettronica contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare.

30.3. L'avviso di convocazione è spedito a tutti i Consiglieri e ai membri dell'Organo di Controllo almeno otto giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza, l'avviso è spedito almeno tre giorni prima.

30.4. Il Consiglio di Gestione è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i Consiglieri.

Articolo 31) Deliberazioni del Consiglio di Gestione

31.1 Il Consiglio di Gestione è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri.

31.2. Il Consiglio di Gestione è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, dal Vice Presidente; in mancanza, dal Consigliere più anziano d'età.

31.3. Le deliberazioni del Consiglio di Gestione sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti.

31.4. Per le deliberazioni di straordinaria amministrazione occorre il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri in carica.

31.5. In caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede la riunione.

31.6. La dichiarazione di non partecipazione al voto e la dichiarazione di astensione dal voto si considerano come assenza del dichiarante dall'adunanza del Consiglio di Gestione.

31.7. Le decisioni adottate dal Consiglio di Gestione con il voto determinante di un Consigliere in conflitto di interessi con l'Associazione, qualora cagionino a essa un danno patrimoniale, possono essere impugnate entro novanta giorni da ciascun membro del Consiglio di Gestione e dell'Organo di Controllo. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della decisione.

31.8. Il Consiglio di Gestione può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Consiglieri. In tal caso, è necessario che:

Simile alla delibera

Non è Reddare

- a) sia consentito al presidente dell'adunanza di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei partecipanti all'adunanza in quel luogo; detto foglio di presenza deve essere allegato al verbale dell'adunanza;
- c) sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente lo svolgimento dell'adunanza;
- d) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- e) ove non si tratti di adunanza in forma totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura dell'Associazione, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il presidente dell'adunanza e il soggetto verbalizzante.

Articolo 32) Responsabilità dei Consiglieri

32.1. La responsabilità dei Consiglieri è disciplinata dall'art. 28 CTS.

Sezione III - Presidente, Vice Presidente, Segretario, Tesoriere

Articolo 33) Presidente e Vice Presidente

33.1. Al Presidente del Consiglio di Gestione spetta di:

- a) effettuare l'ordinaria amministrazione dell'Associazione e di curarne il legittimo ed efficiente andamento;
- b) vigilare sull'osservanza dello Statuto e dei regolamenti dell'Associazione nonché della Normativa Applicabile; promuovere la riforma dello Statuto e dei regolamenti dell'Associazione ove ne ravvisi la necessità o l'opportunità;
- c) convocare l'Assemblea e il Consiglio di Gestione e dare esecuzione alle loro deliberazioni;
- d) rappresentare l'Associazione di fronte ai terzi e anche in giudizio, su deliberazione del Consiglio di Gestione;
- e) attribuire, ove sia necessario od opportuno e nei limiti dei suoi poteri, procure speciali anche a soggetti estranei al Consiglio di Gestione per determinati atti o categorie di atti.
- 33.2 Ad ogni riunione del Consiglio di Gestione il Presidente riferisce dell'attività nel frattempo compiuta.

33.3. In casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione. In tal caso, deve contestualmente convocare il Consiglio di Gestione per la ratifica del suo operato.

33.4. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo fatto dell'agire del Vice Presidente in mancanza del Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

Articolo 34) Segretario

Famila Erika Helmut Rave Rade

34.1. Il Segretario coadiuva il Presidente nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie od opportune per l'amministrazione dell'Associazione.

34.2. Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze degli organi collegiali dell'Associazione, fatta eccezione per quelle dell'Organo di Controllo. La funzione di verbalizzazione è affidata a un notaio nei casi previsti dalla Normativa Applicabile oppure qualora il Presidente ne richieda comunque la presenza

34.3. Il Segretario cura la tenuta del Libro Verbali delle Assemblee, del Libro Verbali del Consiglio di Gestione e del Libro degli Associati.

Articolo 35) Tesoriere

35.1. Il Tesoriere:

- a) cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene idonea contabilità;
- b) effettua le verifiche contabili e controlla la tenuta dei libri contabili;
- c) predispone, dal punto di vista contabile, la bozza del bilancio di esercizio per l'approvazione che deve farne il Consiglio di Gestione.

Sezione IV - Organo di Controllo e Revisore Legale

Articolo 36) Composizione dell'Organo di Controllo

36.1. L'Organo di Controllo è formato, secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina, da un Controllore Unico o da un Collegio dei Controllori composto da tre Controllori Effettivi. In caso di nomina del Collegio dei Controllori, l'Assemblea nomina altresì il Presidente del Collegio.

36.2. In caso di nomina di un Controllore Unico è nominato anche un Controllore Supplente. In caso di nomina di un Collegio dei Controllori sono nominati anche due Controllori Supplenti. Coloro che hanno l'incarico di supplenza entrano in carica automaticamente in ogni caso di cessazione dalla carica dei soggetti che compongono l'Organo di Controllo con effetto dal giorno in cui ricevono, dal Presidente del Consiglio di Gestione, la notizia della cessazione dalla carica del Controllore Unico o di uno dei Controllori Effettivi.

36.3. Nel caso di Organo di Controllo non tenuto alla revisione legale e composto da un Controllore Unico, deve essere nominato un soggetto scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

36.4. Nel caso di Organo di Controllo non tenuto alla revisione legale e composto da un Collegio dei Controllori, almeno uno dei Controllori Effettivi deve essere scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

36.5. Qualora competa all'Organo di Controllo l'esercizio obbligatorio per legge della funzione di revisione legale, esso è composto da un Controllore Unico (e da un Controllore Supplente) o da un Collegio dei Controllori (e due Controllori Supplenti) tutti iscritti nel Registro dei Revisori Legali

Articolo 37) Ineleggibilità e decadenza dei membri dell'Organo di Controllo

37.1. Non possono essere eletti alla carica di componente dell'Organo di Controllo e, se eletti, decadono dall'ufficio:

Adriano Sile Volturno
Dario Bellone

a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 c.c., vale a dire l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;

b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado dei Consiglieri, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate dall'Associazione;

c) coloro che sono legati all'Associazione o alle società da questa controllate da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza;

d) coloro che sono cancellati o sospesi dal Registro dei Revisori Legali;

e) coloro che essendo stati nominati nella loro qualità di soggetti iscritti all'Ordine degli Avvocati, all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, all'Ordine dei Consulenti del Lavoro oppure nella loro qualità di professore universitario di ruolo in materie economiche o giuridiche, perdano tali predette loro qualità.

Articolo 38) Durata in carica dell'Organo di Controllo

38.1. L'Organo di Controllo dura in carica per 3 esercizi e scade in coincidenza con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio di durata della sua carica.

38.2. I membri dell'Organo di Controllo sono rieleggibili.

Articolo 39) Compiti e funzionamento dell'Organo di Controllo

39.1. L'Organo di Controllo:

a) vigila sull'osservanza della Normativa Applicabile e dello Statuto;

b) vigila sul rispetto dei principi di corretta amministrazione dell'Associazione;

c) vigila sul rispetto delle disposizioni del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili;

d) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto funzionamento;

e) esercita il monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con particolare riguardo alle norme di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8, CTS;

f) attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14, CTS;

g) può in qualsiasi momento procedere (così come possono procedere individualmente i singoli membri dell'Organo di Controllo), ad atti di ispezione e di controllo, anche chiedendo al Consiglio di Gestione, al predetto fine, notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

39.2. I membri dell'Organo di Controllo partecipano di diritto alle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio di Gestione.

39.3. Il Collegio dei Controllori è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da uno dei membri del Collegio dei Controllori.

Donatella Zito Stellone

Daniela Pedroni

39.4. La convocazione è effettuata con avviso spedito mediante posta elettronica contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare.

39.5. L'avviso di convocazione è spedito a tutti i membri del Collegio dei Controllori almeno otto giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza, l'avviso è spedito almeno tre giorni prima.

39.6. Il Collegio dei Controllori è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri ed è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i membri del Collegio dei Controllori.

39.7. Il Collegio dei Controllori è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, dal membro del Collegio dei Controllori più anziano d'età.

39.8. Le deliberazioni del Collegio dei Controllori sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei membri del Collegio dei Controllori.

39.9. In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede la riunione.

39.10. La dichiarazione di non partecipazione al voto e la dichiarazione di astensione dal voto si considerano come assenza del dichiarante dall'adunanza del Collegio dei Controllori.

39.11. Non sono ammessi né il voto per delega né il voto per corrispondenza.

39.12. Il Collegio dei Controllori può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei membri del Collegio dei Controllori. In tal caso, è necessario che:

a) sia consentito al presidente dell'adunanza di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei partecipanti all'adunanza in quel luogo; detto foglio di presenza deve essere allegato al verbale dell'adunanza;

c) sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente lo svolgimento dell'adunanza;

d) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

e) ove non si tratti di adunanza in forma totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il presidente dell'adunanza e il soggetto verbalizzante.

Articolo 40) Compenso dell'Organo di Controllo

40.1. Ai componenti dell'Organo di Controllo può essere attribuito un compenso determinato dall'Assemblea all'atto della nomina, oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata svolta.

Simile
Sika
Tollucci
Dario
Bellone

Johnnie Quint Holloman Nor Redd

42.1. La responsabilità dei membri dell'Organo di Controllo e del Revisore Legale è disciplinata dall'art. 28 del CTS.

Articolo 48) Devoluzione del patrimonio

48.1. In ogni caso di estinzione o di scioglimento dell'Associazione, il suo patrimonio è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, CTS, e fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, individuati dall'Assemblea.

Titolo VII - Arbitrato

Articolo 49) Clausola compromissoria

49.1. Qualunque controversia insorga tra gli Associati, tra gli Associati e l'Associazione, tra i membri degli Organi dell'Associazione, tra gli Organi dell'Associazione, tra i membri degli Organi dell'Associazione, gli Associati e l'Associazione in dipendenza della esecuzione o interpretazione dello Statuto o della Normativa Applicabile e che possa formare oggetto di compromesso, deve essere rimessa al giudizio di Collegio Arbitrale che giudica secondo diritto e svolgendo un arbitrato rituale.

49.2. La disciplina dell'arbitrato è quella risultante dal Regolamento della Camera Arbitrale istituita presso la Camera di Commercio di Treviso.

49.3. L'arbitrato si svolge nel Comune capoluogo nella Provincia ove l'Associazione ha sede.

49.4. Le spese dell'arbitrato seguono la soccombenza.

Gabriele Erika Hohlweck *Marco Bellone*